DECENTRAMENTO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI

Art. 3

Cariche del consiglio regionale e sue riunioni Decadenza dei suoi membri e scioglimento

Per le cariche e le riunioni del consiglio regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403. La carica di componente del consiglio di un ordine periferico e' incompatibile con quella di membro del Consiglio nazionale dell'ordine. In mancanza di opposizione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio nazionale. Per la validita' delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti ottenuti. Il consiglio regionale puo' essere sciolto nei casi e con le modalita' previsti dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito, ai fini del previsto parere, alla commissione centrale il Consiglio nazionale dell'ordine.

Versione in vigore dal 8 dicembre 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi
Estremi	Legge 12 novembre 1990, n. 339
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decentramento-dell-ordine-nazionale-dei-geologi/art-3-cariche-del-consiglio-regionale-e-sue-riunioni-decadenza-dei-suoi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it